



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE
EX SAQ X

Roma,

Alle Regioni e PP.AA.
LORO SEDI

EX SEAM II
SEDE

Agli Organismi di Controllo
LORO SEDI

Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Alle OO.PP.
LORO SEDI

Alle Associazioni di Categoria
LORO SEDI

ICQRF
SEDE

AGEA
Area Coordinamento
Roma

ISMEA
Via Nomentana, 183
00161 Roma

SIN S.p.a.
Via A. Salandra, 13
00187 Roma

Oggetto: Sistema Informativo Biologico (SIB).

Il 1° ottobre 2012 entra in vigore il Decreto Ministeriale n .2049 del 1° febbraio 12 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2012), che ha istituito il Sistema informativo biologico (SIB) per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico. Dal 1° ottobre è obbligatorio per gli operatori notificare l'inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica tramite il SIB. Tutti gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono già inclusi negli elenchi regionali e nazionale sono tenuti ad informatizzare la notifica entro il 31 dicembre 2012.

Tuttavia per un periodo transitorio gli operatori che hanno diverse sedi operative presentano la notifica sia ai sistemi informativi di ciascuna delle seguenti Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto ed Umbria, che al SIB per le altre Regioni e Province Autonome, in relazione all'ubicazione della sede operativa. Informazioni dettagliate sono consultabili al sito www.politicheagricole.gov.it e www.sinab.it (sezione strumenti utili – informatizzazione)

A seguito di specifiche richieste pervenute all'Amministrazione, al fine di uniformare l'applicazione della norma, si fornisco le seguenti indicazioni:

1. Informatizzazione di notifica cartacea

Per inserire al SIB, come previsto dal Decreto DM 2049 del 1 febbraio 2012, una notifica già presentata in formato cartaceo per la quale è stato completato tutto l'iter amministrativo di riconoscimento come operatore biologico prima dell'entrata in vigore del Decreto si deve selezionare nell'apposita maschera la tipologia di notifica "***informatizzazione notifica cartacea***".

In tale caso le Amministrazioni regionali e delle Province Autonome possono stabilire che non sia necessario provvedere all'invio della notifica stampata e sottoscritta dall'operatore all'Amministrazione di competenza. Infatti la vecchia documentazione cartacea inviata precedentemente, già nelle disponibilità delle Amministrazioni, può essere ritenuta equivalente a quella della notifica informatizzata.

Se in fase di "informatizzazione di notifica cartacea", oltre ad informatizzare la precedente notifica, sia necessario provvedere ad apportare anche delle variazioni secondo quanto previsto dal DM 2049 del 1 febbraio 2012, si dovrà indicare

nell'apposito spazio della maschera anche il “***motivo della variazione***” e si dovrà riportare, nelle specifiche sezioni, anche le variazioni intervenute rispetto all'ultima notifica cartacea inviata.

In tale caso è necessario provvedere all'invio cartaceo della notifica, per consentire lo svolgimento dell'iter amministrativo, secondo quanto stabilito dal citato Decreto.

2. Invio della copia cartacea della notifica

Il DM 1 febbraio 2012, all'art. 5 paragrafo 10 prevede che:

L'operatore o il soggetto delegato, stampa la notifica che, debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti, è inviata alla Regione di competenza con raccomandata A/R, secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5 del presente Decreto ovvero al Ministero relativamente agli importatori.

Le Amministrazioni regionali possono prevedere in sostituzione dell'invio con raccomandata A/R altre modalità di trasmissione della notifica purché forniscano equivalenti garanzie.

3. Data prima notifica, fine conversione, proposta riconoscimento retroattivo

Tutte le date riportate nella sezione territorio della notifica informatizzata sono da considerare esclusivamente come dichiarative dell'operatore. Nelle more dello sviluppo del sistema relativo all'attività di certificazione, le singole date dovranno quindi essere confermate dalle Amministrazioni e dagli Organismi di controllo, secondo il normale iter procedurale attualmente in vigore.

4. Codice operatore

Per l'inserimento del “codice operatore” da parte degli utenti Organismi di certificazione è previsto un apposito campo nella maschera “*inserimento/modifica delle informazioni relative ai controlli*”. Tale inserimento, al momento, non è essenziale ai fini del completamento dell'iter amministrativo. Si ricorda però che il mancato inserimento di tale informazioni non consentirà di gestire le notifiche secondo tale variabile né di completare la pubblicazione di tale codice.

Nelle more di una modifica del sistema che renderà obbligatorio tale inserimento, si auspica da parte degli Organismi di certificazione la compilazione di tale campo.

5. Visualizzazione elenchi notifiche

Sono in via di implementazione sul Sistema Informativo per il Biologico alcune specifiche funzionalità per migliorare la visualizzazione dell'elenco delle notifiche caricate a sistema in modo da facilitare l'operatività dei singoli utenti (visualizzazione per data e tipologia operatore) che saranno disponibili a breve.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Piero Sanna